REGOLAMENTO

DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO

AIAPP
ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO

Titolo I – Iscrizione all'Associazione

Art. 1 - Iscritti

1. Gli iscritti all'Associazione appartengono alle seguenti tipologie:

 soci (ordinari, senior, onorari) persone in possesso della maggiore età e dei titoli ritenuti necessari; hanno diritto di voto attivo e passivo, ricoprono ruoli sociali.

 cultori della materia (cultori, studenti, sostenitori), ovvero coloro che non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 2 - Soci

1. Possono essere iscritte all'Associazione con la qualifica di socio ordinario le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

 a) i possessori di Laurea Magistrale in Architettura del Paesaggio o corso di studi analogo negli obiettivi formativi.

 b) i possessori di Diploma post-Laurea di Specializzazione triennale in Architettura del Paesaggio, oppure Master di Secondo livello in Architettura del Paesaggio che rispetti gli obiettivi formativi IFLA e IFLA Europe.

 c) gli iscritti nella sezione C dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

 d) i possessori di Master di secondo livello di durata annuale in Architettura del Paesaggio e almeno due anni di pratica professionale nell'ambito della disciplina;

 e) i possessori di Laurea attinente all'Architettura del Paesaggio (facenti parte delle aree disciplinari dell'Architettura, dell'Ingegneria, delle Scienze Forestali e delle Scienze Agrarie, Scienze del Territorio e dell'Ambiente), che possano dimostrare il possesso di un insieme di requisiti professionali, formativi, culturali, scientifici, didattici, analizzati nel loro complesso attraverso la scheda di valutazione, che determini il raggiungimento di una soglia minima e inderogabile dei suddetti requisiti in linea con le indicazioni IFLA sulla disciplina dell'Architettura del Paesaggio. L'attinenza delle Lauree sopra richiamate è ad insindacabile giudizio del Consiglio di Presidenza.

2. La qualifica di socio senior viene riconosciuta in maniera automatica ai soci ordinari iscritti da 40 o più anni in maniera continuativa all'Associazione.

3. La nomina a socio onorario avviene, su proposta di almeno dieci soci, che devono far pervenire al Consiglio di Presidenza la candidatura corredata da una relazione con le motivazioni. Il Presidente, acquisito il parere favorevole del Consiglio e delle Sezioni, che devono esprimersi in merito entro trenta giorni, sottopone la proposta

alla Direzione Nazionale immediatamente successiva, a cui spetta la valutazione La nomina definitiva. viene deliberata dal Consiglio di Presidenza.

4. Il numero dei soci onorari non può superare il cinque per cento di quello dei soci ordinari e dei soci senior.

Art. 3 – Cultori della materia

1. Possono essere altresì iscritti all'Associazione con la qualifica di cultore della materia le persone fisiche ed i soggetti che pur non essendo in possesso dei requisiti definiti all'art. 2.1 lett. a-e, ne condividono le finalità statutarie. In base alle rispettive caratteristiche gli cultori della materia vengono distinti in

 a) cultori, ovvero i professionisti e i cultori della Architettura del Paesaggio;
 b) studenti, gli iscritti ad un corso di studio in Architettura del Paesaggio o corso di studi con obiettivi formativi affini;
 c) sostenitori, ovvero Enti pubblici e/o privati, aziende, imprese e persone fisiche che, mediante elargizioni liberali e donazioni, intendono contribuire alle attività dell'Associazione.

Art. 4 - Modalità di iscrizione

1. Gli aspiranti iscritti devono inviare alla Segreteria Nazionale domanda di iscrizione, indirizzata al Presidente Nazionale, recante la dichiarazione di condividere le finalità statutarie dell'Associazione e l'impegno ad osservarne Statuto, Regolamento e Codice Etico.
2. La Segreteria Nazionale, dopo averne controllato la completezza e la rispondenza alle norme di Statuto e Regolamento, inoltra la domanda pervenuta e la relativa documentazione allegata al Consiglio di Presidenza, che delibererà in merito alle domande degli aspiranti iscritti nel corso della prima riunione utile.
3. Nel caso degli aspiranti iscritti in possesso di Laurea attinente all'Architettura del Paesaggio e dei requisiti descritti all'art. 2.1.e., l'esame della scheda di valutazione è di competenza del Consiglio di Presidenza.
4. Nel caso di aspiranti iscritti in qualità di Cultori della materia, la funzione istruttoria verrà svolta dal Consiglio della Sezione territoriale che sarà tenuto ad esaminare le domande di iscrizione nel corso delle prima riunione successiva al loro ricevimento ed alla successiva comunicazione alla Segreteria Nazionale, secondo le modalità seguenti:

 a) Cultore : la domanda di iscrizione, presentata al Segretario della Sezione territoriale di competenza, va indirizzata al Presidente Nazionale corredata di curriculum vitae e del versamento della quota annuale.
 b) Studente : la domanda di iscrizione, presentata al Segretario della Sezione territoriale di competenza, va indirizzata al Presidente Nazionale corredata di certificato di iscrizione al corso di laurea in corso di validità e al versamento della quota annuale. Il certificato di iscrizione dovrà essere presentato annualmente
 c) Sostenitore : la domanda di iscrizione, presentata al Segretario della Sezione territoriale di competenza, va indirizzata al Presidente Nazionale corredata delle motivazioni e dell'attività che si intende sostenere.

5. Gli aspiranti Soci, provenienti da Associazioni che sono membri IFLA o IFLA Europe o analoghe Istituzioni operanti in altri paesi, devono inviare al Segretario Nazionale la domanda di iscrizione indirizzata al Presidente, recante la dichiarazione di condividere le finalità statutarie dell'Associazione e l'impegno ad osservarne Statuto, Regolamento e Codice Etico. L'iscrizione avviene per deliberazione del Consiglio di Presidenza, nel corso della prima riunione successiva al pervenimento delle stesse.

Art. 5 - Documentazione

1. La domanda di iscrizione dovrà essere corredata da:

 a) Modulo predisposto compilata in ogni sua parte;
 b) Curriculum vitae

c) Certificato di Laurea Magistrale in "Architettura del paesaggio" o corso di studi analogo negli obiettivi formativi; oppure

d) Certificato di Laurea e Diploma post-Laurea di Specializzazione in Architettura del Paesaggio; oppure Master di Secondo livello in Architettura del Paesaggio che rispetti gli obiettivi formativi di IFLA e IFLA Europe; oppure

e) Certificato di Laurea attinente all'Architettura del Paesaggio (facenti parte delle aree disciplinari dell'Architettura, dell'Ingegneria, delle Scienze Forestali e delle Scienze Agrarie, Scienze del Territorio e dell'Ambiente) corredato dalla scheda di valutazione che determina il raggiungimento della soglia minima e inderogabile dei requisiti (professionali, formativi, culturali, scientifici, didattici) in linea con le indicazioni IFLA sulla disciplina dell'Architettura del Paesaggio.

f) La scheda di valutazione viene elaborata, approvata ed eventualmente modificata dalla Direzione Nazionale dell'Associazione.

Art. 6 - Qualifiche professionali

1. L'iscrizione all'Associazione non comporta il riconoscimento di alcun titolo professionale.
2. Per la qualifica del titolo professionale si utilizzano le definizioni stabilite dai rispettivi Ordini di appartenenza, eventualmente accompagnata dalla dizione della categoria di appartenenza associativa : "socio AIAPP" o "cultore della materia AIAPP".

Art. 7 - Esercizio dei Diritti degli iscritti

1. Possono esercitare i diritti di Socio e di Cultore della materia solo gli iscritti in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Titolo II – Anagrafe dell'Associazione

Art. 8 - Registro degli iscritti

1. Per la registrazione dei dati il Segreterio Nazionale provvede alla tenuta ed all'aggiornamento periodico del Registro degli Iscritti, distinto in Soci ed Cultori della materia, secondo le informazioni loro inviate riguardanti i seguenti dati personali:
 a) cognome e nome;
 b) luogo e data di nascita;
 c) domicilio e numero telefonico;
 d) titoli di studio ed eventuale albo professionale di appartenenza;
 e) numero di matricola e/o data di iscrizione all'Associazione.
2. Il Segretario Nazionale provvede annualmente all'invio dell'elenco degli iscritti Soci e dei Cultori della materia ai Presidenti delle Sezioni.
3. Il Segretario Nazionale è il responsabile della registrazione, della conservazione e del trattamento dei dati personali. I dati registrati sono riservati e saranno impiegati ad esclusivo uso dell'Associazione allo scopo di consentire il normale svolgimento delle attività dell'Associazione e di perseguire gli scopi statutari. AIAPP tratta i dati personali degli iscritti e dei soggetti con cui interagisce nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR , direttamente applicabile, integrato dal Codice Privacy come novellato (D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018)

4. Ai sensi delle predette norme, ogni Iscritto ha comunque diritto di accedere in qualsiasi momento agli archivi dell'Associazione relativamente ai dati che lo riguardano ed esprimere dichiarazioni contrarie o limitative al loro uso.

Art. 9 - Decadenza per recesso volontario

1. Ogni Iscritto può, in qualsiasi momento recedere dall'Associazione. La notifica di dimissioni deve essere indirizzata al Presidente, tramite la Segretaria Nazionale. Il recesso ha effetto immediato e le quote versate non saranno rimborsate.
2. Il Segretario Nazionale comunicherà formalmente all'iscritto dimissionario la cancellazione del suo nome dal Registro degli iscritti

Art. 10 - Decadenza per morosità

1. La decadenza dall'iscrizione può verificarsi per manifesta morosità nel caso in cui il pagamento delle quote annuali di iscrizione all'Associazione, qualora dovute, non sia stato fatto entro i termini e con le modalità indicati dal Regolamento
2. Il Tesoriere Nazionale, trascorso il termine stabilito per il versamento della quota associativa annuale, predisporrà, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, l'elenco degli Iscritti che risultano morosi per l'anno in corso. Tale elenco verrà sottoposto all'attenzione del Consiglio di Presidenza nel corso della prima riunione immediatamente successiva.
3. Gli iscritti riconosciuti morosi sono tenuti a regolare la loro posizione associativa entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Decorsa inutilmente tale data gli iscritti morosi saranno considerati decaduti , e la loro decadenza sarà ratificata nel corso della seduta del Consiglio di Presidenza immediatamente successiva.
4. Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza, il Segretario Nazionale comunicherà agli interessati l'avvenuto provvedimento di decadenza e la cancellazione dei loro nomi dal Registro degli iscritti
5. In caso di contestazione, l'iscritto può fare ricorso presso il Consiglio di Presidenza allo scopo di dimostrare, con prove documentarie, l'avvenuta corresponsione entro il termine prescritto di quanto dovuto. In caso di accoglimento del ricorso, la procedura di decadenza viene annullata.

Art. 11 - Decadenza per esclusione

1. La decadenza dalla qualifica di iscritto può verificarsi per violazione delle prescrizioni statuarie e/o del codice etico.
2. Un iscritto può essere escluso definitivamente dall'Associazione nel caso in cui venga ritenuto responsabile di violazioni gravissime che ledono in modo irrimediabile l'onore, il decoro e la reputazione dell'intera associazione.
3. Il Consiglio di Presidenza, a seguito degli accertamenti e del contraddittorio svolti con le modalità previste dal Codice Etico, valutata la relazione del Collegio dei Probi Viri, nel rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità, trasparenza e imparzialità, può deliberare di applicare all'iscritto la sanzione massima dell'esclusione definitiva dall'Associazione.
4. Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza, il Segretario Nazionale comunicherà all'interessato, l'avvenuto provvedimento, ed in caso di esclusione definitiva la cancellazione dal Registro degli iscritti .

Art. 12 - Riammissione all'Associazione

1. L'iscritto decaduto per dimissioni volontarie può rientrare nell'Associazione con le seguenti modalità:

a) deve presentare alla Segretaria Nazionale la domanda di riammissione adeguatamente motivata, contestualmente al versamento del doppio della quota associativa annuale;

b) il Consiglio di Presidenza, sentita la Sezione territoriale di appartenenza, delibera la riammissione dell'iscritto decaduto per dimissioni;

c) entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza, il Segretario Nazionale comunicherà all'interessato, l'avvenuta reiscrizione, provvedendo alla contestuale trascrizione nel Registro degli iscritti con lo stesso numero di matricola originale.

2. L'Iscritto decaduto per morosità può rientrare nell'Associazione con le seguenti modalità:

a) deve presentare alla Segretaria Nazionale la domanda di reintegro, contestualmente al versamento del doppio della quota sociale.

b) il Consiglio di Presidenza, sentita la Sezione territoriale di appartenenza, delibera la riammissione dell'iscritto decaduto per morosità con valenza immediata.

c) entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza, il Segretario Nazionale comunicherà all'interessato, l'avvenuta reiscrizione, provvedendo alla contestuale trascrizione nel Registro degli iscritti con lo stesso numero di matricola originale.

Titolo III – Quota di iscrizione all'Associazione

Art. 13 - Scadenze e modalità di versamento della quota associativa

1. Tutti gli iscritti sono tenuti a versare entro il 31 marzo di ogni anno la quota associativa stabilita per l'anno in corso.

2. Il versamento deve essere trasmesso alla Segreteria Nazionale o direttamente al Tesoriere Nazionale e deve essere effettuato nei modi indicati dalla Tesoreria Nazionale: indicando per chiarezza contabile i propri dati identificativi e la causale del versamento

Art. 14 - Disposizioni amministrative

1. Le quote annuali versate in ritardo non saranno prese in considerazione nella determinazione delle retrocessioni alle Sezioni alle quali appartengono i relativi iscritti .

Titolo IV – Assemblea generale dell'Associazione

Art. 15 - Operazioni preliminari

1. Il Presidente dell'Assemblea, prima di dare inizio ai lavori, è tenuto a verificare la regolare costituzione e la capacità a deliberare della stessa, esaminando il numero dei Soci presenti o rappresentati e controllando la validità delle deleghe prodotte.

2. La registrazione dei Soci e dei Cultori della materia presenti fisicamente avverrà a mezzo di apposizione della firma sull'elenco degli iscritti predisposto dal Segretario Nazionale. Per i presenti in forma virtuale il Segretario Nazionale provvederà all'identificazione remota registrandone la presenza sull'elenco degli iscritti. Tale elenco dovrà essere accluso al verbale.

Art. 16 - Modalità di svolgimento

1. Il Presidente dell'Assemblea, inaugurata la seduta, inizia i lavori dando lettura integrale del verbale dell'Assemblea precedente affinché possa essere sottoposto ad approvazione.

2. Approvato il verbale dell'Assemblea precedente, i lavori proseguono secondo l'ordine del giorno indicato nella lettera di convocazione. L'Assemblea ha la facoltà di modificare l'ordine cronologico degli argomenti in discussione.
3. E' ammessa la possibilità che i lavori dell'assemblea possano essere svolti in modalità on line (teleconferenza e/o videoconferenza) mediante idonee piattaforme informatiche disponibili, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In questo caso l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
4. Eventuali interrogazioni, chiarimenti o argomenti non inclusi nell'ordine del giorno potranno essere presentati e posti in discussione in Assemblea, con eventuale immediato inserimento nell'ordine del giorno, dietro richiesta scritta, indirizzata al Presidente, presentata da almeno due Soci presenti all'Assemblea.

Art. 17 - Votazioni

1. L'Assemblea assume le proprie deliberazioni con le modalità di votazione che di volta in volta ritiene opportuno adottare. Le modalità sono:
 a) con votazione palese;
 b) con votazione segreta.
2. In caso di votazione palese verranno considerati i voti espressi sia in presenza che da remoto (on line), nelle secondo le modalità contestualmente comunicate dal Segretario Nazionale.
 Il voto dei soci con delega verrà conteggiato integrandolo con il numero di deleghe registrate; il voto dei deleganti è assimilato con quello espresso dal socio delegato.
 In occasione delle assemblee svolte in modalità on line le votazioni potranno essere effettuate mediante espressione del voto per chiamata diretta o su schede predisposte dalla Segreteria Nazionale e validate come da DPR 445/2000 s.m.i.
 Nel caso di voto mediante scheda, essa dovrà essere inviata via e-mail alla Segreteria Nazionale, che provvederà al conteggio dei voti ed alla loro conservazione certificata.
3. In caso di votazione segreta, l'Assemblea dovrà nominare fra i Soci presenti in aula e non facenti parte del Consiglio di Presidenza due scrutatori, i quali controfirmeranno e distribuiranno un numero di schede, predisposte dal Segretario Nazionale, pari al numero dei Soci presenti e rappresentati.
 I soci presenti da remoto (on line) non possono partecipare al voto, salvo che non vengano utilizzati idonei strumenti informatici che garantiscano l'anonimato del voto da remoto.
 Gli scrutatori, a votazione avvenuta, raccoglieranno le schede, ne verificheranno la validità e ne leggeranno gli esiti comunicandoli al Presidente, che li renderà noti all'Assemblea. Le schede scrutinate saranno immediatamente trasmesse al Segretario per l'archiviazione.

Art. 18 - Verbale

1. Di ogni seduta dell'Assemblea Generale dovrà essere tenuto un verbale provvisorio a cura del Segretario Nazionale dell'Associazione, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, a cura di un altro Socio designato dal Presidente dell'Assemblea.
2. In seguito, il verbale provvisorio sarà riportato per iscritto a cura del Segretario Nazionale, integralmente e in forma definitiva, nell'apposito Libro dei Verbali delle Assemblee Generali, specificando nei dettagli ogni deliberazione presa.
3. Il Libro dei Verbali può essere sostituito dalla conservazione certificata dei Verbali in versione digitale.

4. Il Segretario Nazionale, completata e controfirmata la registrazione del verbale, presenterà il Libro dei Verbali delle Assemblee Generali alla firma del Presidente almeno quindici giorni prima dell'Assemblea nella quale il verbale sarà posto in votazione.
5. Il Libro dei Verbali delle Assemblee Generali è visibile a chiunque ne faccia motivata istanza. La richiesta di copie può essere soddisfatta dalla Associazione, a cura del Segretario Nazionale, ma a spese del richiedente.

Titolo V – Cariche dell'Associazione

Art. 19 - Modalità di elezione

1. L'Assemblea Generale e le Assemblee di Sezione assumono le proprie deliberazioni in merito alle cariche sociali con le modalità di votazione a scrutinio palese o segreto che di volta in volta sono libere di decidere.
2. In occasione dell'Assemblea Generale ogni Socio ha diritto di indicare fino a 7 preferenze per il Consiglio di Presidenza Nazionale , fino a 3 preferenze per il Collegio dei Probiviri e fino a 5 preferenze per il Collegio dei Revisori dei Conti di cui 2 supplenti. Risulteranno eletti i Soci che avranno riportato il maggior numero di preferenze.

Art. 20 - Candidatura

1. I Soci che intendono candidarsi per l'elezione del Consiglio di Presidenza Nazionale ed alle altre cariche elettive dell'Associazione dovranno inoltrare alla Segreteria Nazionale la propria candidatura ed il relativo programma entro 10 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. La Segreteria Nazionale provvederà a darne ampia diffusione tra i Soci.

Art. 21 - Accettazione

1. I Soci eletti al Consiglio di Presidenza devono dichiarare la loro accettazione immediatamente ed assumono le loro funzioni il 1° gennaio successivo alla data di votazione. I Soci eletti alle altre cariche sociali hanno la facoltà di accettare il mandato seduta stante oppure, entro i quindici giorni successivi all'Assemblea, per lettera indirizzata al Presidente. In caso di rinuncia subentra il primo dei non eletti.
2. In mancanza di eletti disponibili il Presidente convocherà una Assemblea Generale per l'elezione delle cariche da reintegrare secondo le modalità stabilite da Statuto e Regolamento.
3. Per garantire un ordinato passaggio delle consegne ed un efficace rinnovo dell'Associazione, gli organi sociali rimangono in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione fino al 31 dicembre dell'anno di votazione. I nuovi eletti affiancheranno immediatamente dopo l'elezione le cariche uscenti.

Art. 22 - Obblighi e cumulabilità

1. I Soci che ricoprono una carica sociale sono tenuti a svolgere le loro mansioni secondo le direttive impartite dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Presidenza e a partecipare alle riunioni delle Commissioni di cui eventualmente fanno parte. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla carica sociale ricoperta per più di due volte consecutive, non attribuibile a cause di forza maggiore tempestivamente segnalate al Consiglio di Presidenza o al Responsabile coordinatore della Commissione di appartenenza, comporta l'automatica decadenza dalla carica sociale ricoperta.
2. Salvo specifica e motivata deliberazione del Consiglio di Presidenza, le cariche sociali non sono cumulabili.

Titolo VI – Direzione Nazionale e Commissioni

Art. 23 - Svolgimento della Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale, convocata secondo le modalità previste dallo Statuto, si riunisce in presenza.
2. E' ammessa la possibilità che i lavori della Direzione Nazionale possano essere svolti in modalità on line (teleconferenza e/o videoconferenza) mediante idonee piattaforme informatiche disponibili, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art- 24 - Commissione formazione permanente

1. La Commissione formazione permanente è composta da almeno 5 soci, fino ad un massimo di 10 soci, scelti sulla base di specifiche competenze. I membri della Commissione eleggono al loro interno un coordinatore responsabile.
2. Le iniziative promosse dalla Commissione formazione permanente dovranno esser approvate dalla Direzione Nazionale; esse riguarderanno in particolare le seguenti attività:
 a) predispone iniziative specifiche per l'aggiornamento professionale dei Soci;
 b) coordina i programmi e verifica i contenuti delle iniziative concernenti le attività di aggiornamento professionale promosse dalle Sezioni;
 c) predispone annualmente un calendario di iniziative sui vari temi della professione;
 d) stabilisce i requisiti necessari minimi per assicurare un adeguato aggiornamento professionale;
 e) esamina, secondo il modulo predisposto, le richieste di riconoscimento presentate dalle scuole pubbliche o private, che organizzano in Italia corsi di studio in Architettura del Paesaggio e formula in merito un giudizio collegiale che trasmette, sotto forma di relazione scritta e riservata, al Consiglio di Presidenza;

Art. 25 - Altre Commissioni

1. Sulla base delle necessità possono essere costituite di volta in volta commissioni per l'approfondimento di specifiche tematiche concernenti l'attività dell'Associazione e le attività di carattere culturale, di ricerca scientifica e divulgazione la disciplina dell'Architettura del Paesaggio.
2. Le commissioni sono proposte dalla Direzione Nazionale e deliberate dal Consiglio di Presidenza, e saranno costituite da un numero di soci in funzione dell'argomento specifico che dovranno sviluppare e da un coordinatore responsabile individuato tra i membri stessi.

Titolo VII – Sezioni territoriali

Art. 26 - Modalità di costituzione

1. Il riferimento geografico ed amministrativo minimo per la costituzione di una Sezione territoriale è la Regione. La costituzione di una nuova Sezione avviene su richiesta di almeno dodici soci proponenti. Per la costituzione di una nuova Sezione è necessario che nel territorio interessato siano presenti almeno dodici soci e che nella Sezione di origine rimangano almeno quindici soci.
2. Qualora siano soddisfatte tali condizioni, i Soci proponenti invieranno almeno 15 giorni prima, a tutti i soci segnalati dal Segretario Nazionale, la convocazione dell' Assemblea di Sezione territorialmente competente finalizzata alla approvazione preventiva della nuova Sezione. Tale convocazione dovrà essere inviata per conoscenza al Presidente Nazionale dell'Associazione.

3. In caso di approvazione preventiva il Presidente della Sezione territorialmente competente invierà una formale richiesta alla Segreteria Nazionale ed al Presidente Nazionale, per la costituzione della nuova Sezione Territoriale.
4. Il Consiglio di Presidenza prenderà in esame la richiesta, controllando la regolarità degli atti trasmessi, nel corso della prima riunione successiva al suo ricevimento e inserirà la proposta di costituzione della nuova Sezione Territoriale all'ordine del giorno della succesiva Assemblea Generale, che dovrà approvarne la costituzione e deliberare in merito.
5. Entro trenta giorni dalla costituzione della nuova Sezione, la Segreteria Nazionale invierà ai Soci della nuova Sezione Territoriale la convocazione della prima Assemblea di Sezione per l'elezione delle cariche sociali.

Art. 27 - Elezione delle cariche sociali di Sezione

1. Le elezioni delle cariche sociali di Sezione avvengono per deliberazione dell'Assemblea di Sezione nel corso della prima seduta dell'Assemblea di Sezione successiva al rinnovo delle cariche sociali di livello nazionale. L'Assemblea di Sezione per il rinnovo delle cariche sociali deve essere convocata dal Presidente di Sezione entro trenta giorni successivi all'Assemblea Nazionale.
2. L'Assemblea di Sezione assume le proprie deliberazioni con le modalità di votazione a scrutinio palese o segreto che di volta in volta è libera di decidere. In caso di votazione a scrutinio segreto si seguiranno le medesime procedure previste per le Assemblee Generali. Ogni Socio ha diritto di indicare una preferenza per ogni carica sociale da eleggere. Risulteranno eletti i Soci che avranno riportato il maggior numero di preferenze. L'elezione di uno o due Vice Presidenti dovrà essere preventivamente approvata tramite delibera assembleare.
3. Tutte le cariche sociali di Sezione devono essere accettate dai Soci eletti con dichiarazione esplicita immediata. I nuovi eletti affiancheranno immediatamente dopo l'elezione le cariche uscenti che rimarranno in vigore per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione fino al 31 dicembre dell'anno di votazione.
4. Il Presidente di Sezione è tenuto a comunicare alla Segreteria Nazionale le nuove cariche sociali mediante la trasmissione del verbale della relativa Assemblea di Sezione.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un Socio eletto nel Consiglio subentra il primo dei non eletti. In mancanza di eletti disponibili il Presidente convocherà una Assemblea Generale per l'elezione delle cariche da reintegrare secondo le modalità stabilite.
6. Salvo specifica e motivata deliberazione del Consiglio di Sezione, le cariche sociali non sono cumulabili.

Art. 28 - Fondo economico

1. Il fondo economico della Sezione è costituito dalle seguenti voci:
 a) retrocessione dal Tesoriere Nazionale della percentuale delle quote associative annuali versate dai Soci appartenenti alla Sezione stessa;
 b) contributi concessi dall'Associazione per particolari attività;
 c) elargizioni e contributi a qualsiasi titolo erogati all'Associazione e vincolati dal concedente a favore della Sezione;
 d) quote integrative di autofinanziamento versate dai Soci appartenenti alla Sezione.

Art. 29 - Retrocessione delle quote associative

1. La percentuale da retrocedere alle Sezioni territoriali è stabilita dal Consiglio di Presidenza, sentita la Direzione Nazionale.

2. La percentuale minima della retrocessione alla Sezione è pari al 30 per cento delle quote associative annuali versate dai Soci appartenenti alla Sezione stessa, con una retrocessione minima equivalente alle quote percentuali di trenta Soci.
3. Le quote associative annuali versate oltre il termine prescritto non saranno prese in considerazione ai fini della determinazione della cifra da retrocedere alla Sezione: tale disposizione si applica anche nei riguardi della retrocessione minima.
4. La retrocessione delle quote associative annuali alle Sezioni territoriali avverrà, a cura del Tesoriere Nazionale in un solo versamento, entro il 30 giugno di ogni anno.
5. Ulteriori retrocessioni saranno predisposte dopo il versamento effettuato da Soci Sostenitori.

Art. 30 - Contributi interni per attività particolari

1. Le Sezioni Territoriali che intendono ottenere dall'Associazione la concessione di contributi per attività particolari (eventi, convegni, seminari, mostre, attività promozionali, ecc.) devono inoltrare alla Segreteria Nazionale, a cura del Presidente di Sezione, una domanda, corredata da una breve relazione e da eventuale altro materiale atto ad illustrare le iniziative da intraprendere.
2. La concessione di tali contributi viene deliberata dal Consiglio di Presidenza, sentita la Direzione Nazionale.

Art. 31 - Contributi esterni a favore di una Sezione

1. Le elargizioni e i contributi devoluti a favore di una determinata Sezione Territoriale saranno integralmente retrocessi alla stessa a seguito della seguente procedura:
 a) il concedente che intende contribuire alle attività di una determinata Sezione Territoriale deve versare il suo contributo al Tesoriere Nazionale : a seguito di tale versamento il concedente viene iscritto alla Associazione in qualità di "Cultore della materia (Sostenitore AIAPP)" ;
 b) Il Tesoriere Nazionale , formalizzato il versamento ed incluso il concedente nell'elenco dei Sostenitori, retrocede alla Sezione Territoriale designata l'intero ammontare del contributo ricevuto entro 30 giorni dall'avvenuto incasso.

Art. 32 - Amministrazione

1. Il fondo economico della Sezione è amministrato dal Tesoriere di Sezione che allo scopo è autorizzato ad attuare, nel rispetto degli scopi statutari dell'Associazione, forme autonome di spesa.
2. Entro il 15 febbraio di ogni anno il Tesoriere di Sezione è tenuto a redigere il rendiconto consuntivo e il rendiconto preventivo e successivamente, previa approvazione dell'Assemblea di Sezione, ad inviarli al Tesoriere dell'Associazione in tempo utile perché possano essere inseriti nei bilanci nazionali.
3. Il rendiconto di Sezione deve essere inviato agli iscritti della Sezione entro quindici giorni dall'Assemblea di Sezione convocata per la approvazione.

Titolo VIII – Emblema dell'Associazione

Art. 33 - Nome e marchio

1. Il nome, l'acronimo (logo) ed il marchio rappresentano l'Associazione nella sua interezza e sono quindi riservati alle cariche istituzionali ed agli organi territoriali sulla base delle seguenti indicazioni :
 a) al Consiglio di Presidenza;
 b) alla Segreteria Nazionale;

c) alla Sezione territoriale, secondo ciascuna declinazione.

2. L'uso del marchio AIAPP, dei simboli collegati e di tutta la grafica coordinata è regolato dalle indicazioni del Manuale d'uso del Marchio, a cura della Segreteria Nazionale.

Art. 34 - Rapporti interni

1. I rapporti interni dell'Associazione e tra le Sezioni territoriali sono ispirati ai principi di lealtà, diligenza, trasparenza e rispetto. L'utilizzo di nome, acronimo e ed emblema sono regolati dal Manuale d'Uso del Marchio.

Art. 35 - Rapporti esterni

1. Nei rapporti con l'esterno l'Associazione può concedere :

 a) Il patrocinio, oneroso e/o non oneroso, comporta il "riconoscimento" di un'attività e quindi la sua rispondenza alle finalità statutarie dll'Associazione. La concessione del patrocinio deve essere deliberata dal Consiglio di Presidenza, previa esplicita richiesta indirizzata alla Segreteria Nazionale; comporta l'onere di assistenza e l'assunzione di responsabilità di tipo giuridico nei confronti del richiedente.

 b) L'adesione, ad una singola manifestazione o ad una iniziativa più articolata, costituisce una semplice condivisione d'intenti e un appoggio alle attività svolte. L'adesione non implica la concessione del simbolo o del logo. L'adesione può essere concessa dalla Associazione a livello nazionale o da una sezione territoriale a livello locale, previa comuncazione formale alla Segreteria nazionale.

2. I rapporti con l'esterno da parte del singolo iscritto all'associazione, in caso di partecipazione ad attività organizzate da altri enti e/o associazioni, ed in assenza del coinvolgimento diretto od indiretto dell'Associazione, sono regolati dal presente Regolamento, dallo Statuto e dal Codice Etico.

3. Per comunicare l'appartenenza associativa e diffondere le finalità dell'Associazione è ammesso - e fortemente raccomandato - accompagnare il proprio titolo professionale con la definizione della categoria di appartenenza "socio AIAPP" o "cultore della materia AIAPP".
 L'utilizzo degli altri simboli associativi (logo e/o marchio) deve essere autorizzato dalla Segreteria Nazionale.

Titolo IX – Attività e rimborsi

Art. 36 - Rimborsi per le cariche sociali

1. Le attività connesse alla carica sociale ricoperta – sia a livello nazionale che di sezione – e le attività sociali espressamente delegate agli iscritti , sono svolte a titolo gratuito.

2. I Soci che sono impegnati in attività connesse alla carica sociale hanno diritto al rimborso delle spese correnti (ad es. spese di viaggio, vitto, alloggio, spese strumentali all'espletamento dell'attività, ecc.) preventivamente autorizzate dal Tesoriere Nazionale o di Sezione, in base alla carica ricoperta.

3. Il rimborso delle spese deve essere dimostrabile tramite fatture, ricevute e scontrini quietanzati.

Art. 37 - Rimborsi per altre attività

1. I Soci e i Cultori della materia che sono impegnati in attività di interesse generale ed attività diverse secondarie e strumentali, sia di carattere promozionale e divulgativo (ad es. eventi, viaggi, convegni, fiere, ecc.), che di ricerca scientifica e culturale (ad es. progetti di ricerca, partnerariati, bandi di finanziamento, ecc.) nella disciplina dell'Architettura del Paesaggio, in nome e per conto dell'Associazione, finanziate direttamente o tramite proventi pubblici e/o privati, hanno diritto di ricevere il rimborso delle spese correnti legati allo svolgimento di tali attività secondo le medesime regole dei rimborsi per le cariche sociali.

2. Oltre a ciò il Consiglio di Presidenza ha facoltà di definire eventuali rimborsi forfettari per l'attività svolta, senza che tali rimborsi si configurino come compensi di natura professionale, ovvero come prestazioni di natura lavorativa, anche occasionale. Tali rimborsi forfettari saranno commisurati alla specifica entità dell'attività, cui l'Associazione partecipa e dovranno essere rendicontate in modo separato all'interno dei documenti contabili.

Art. 38 - Coinvolgimento di Soci e Cultori della materia nelle attività

1. La Direzione Nazionale promuove la formazione di elenchi di Soci e Cultori della materia interessati a partecipare alle attività di interesse generale ed attività diverse secondarie e strumentali, sia di carattere promozionale e divulgativo, che di ricerca scientifica e culturale nella disciplina dell'Architettura del Paesaggio.
2. La Segreteria Nazionale raccoglie la manifestazione di interesse da parte degli Iscritti e mantiene gli elenchi a cui attingere per le attività di cui sopra.
3. La selezione dei partecipanti per ogni attività deve avvenire secondo i principi di competenza, correttezza, trasparenza, imparzialità e terzietà ed è in carico al Consiglio di Presidenza.
4. Il Consiglio di Presidenza può avvalersi di una Commissione allo scopo nominata, per la selezione dei candidati dall'elenco. Alla selezione non potranno concorrere né i componenti del CdP né i componenti della eventuale commissione valutatrice.

Art. 39 - Partecipazione dell'Associazione a procedure di finanziamento

1. Principio generale di non concorrenza - L'Associazione, in quanto ente del Terzo Settore privo di scopo di lucro, opera esclusivamente per il perseguimento delle proprie finalità statutarie e non svolge attività professionale in forma concorrente con quella esercitata dagli iscritti.
2. Divieto di esercizio diretto della professione - Viene fatto divieto all'Associazione di partecipare, direttamente o indirettamente, a gare o concorsi aventi ad oggetto prestazioni professionali (ad es. progettazione, direzione lavori o attività tecniche assimilabili) qualora queste rientrino nell'ambito dell'attività professionale degli iscritti.
3. Limiti alla partecipazione a procedure di finanziamento - L'Associazione può partecipare a bandi, concorsi o procedure selettive esclusivamente nei seguenti casi:
 a) per attività di carattere culturale, scientifico, formativo, divulgativo o di ricerca coerenti con le finalità statutarie;
 b) per attività di supporto, coordinamento, studio, promozione o indirizzo, che non si configurino come prestazioni professionali riservate o tipiche dell'esercizio della libera professione degli iscritti.
4. La partecipazione dell'Associazione a bandi, concorsi o procedure selettive deve ispirarsi al principio di trasparenza ed imparzialità, sulla base delle seguenti condizioni:
 a) può essere proposta dal Consiglio di Presidenza o dalle Sezioni territoriali;
 b) l'eventuale partecipazione deve essere formalmente deliberata dal Consiglio di Presidenza, previa verifica:
 - della coerenza con le finalità statutarie;
 - dell'assenza di situazioni di concorrenza o conflitto di interesse sia potenziale che attuale con gli iscritti;
 - della piena trasparenza delle modalità di coinvolgimento degli iscritti.
 c) tutte le attività conseguenti all'eventuale partecipazione saranno sviluppate - previo invito aperto a tutti gli iscritti a manifestare il proprio interesse - dal Consiglio di Presidenza che ne assumerà il coordinamento ovvero lo attribuirà alla Sezione territoriale proponente.
5. Nei casi in cui la partecipazione richieda prestazioni specifiche, l'Associazione adotta i seguenti principi:
 a) eventuali attività di natura professionale potranno essere affidate sia a Soci che a soggetti esterni individuati secondo i principi di competenza, correttezza, trasparenza, imparzialità, terzietà ;

b) l'Associazione non potrà trattenere compensi relativi a prestazioni professionali, salvo il rimborso dei costi organizzativi e gestionali;

c) l'Associazione garantirà parità di accesso, di genere e opportunità tra gli iscritti che hanno presentato la manifestazione di interesse.

Titolo X – Pubblicazioni sociali

Art. 40 - Rivista "Architettura del paesaggio"

1. La rivista "Architettura del Paesaggio" è l'organo ufficiale dell'Associazione che è proprietaria esclusiva della testata, del format grafico e del marchio.
2. La carica di Direttore Responsabile della rivista viene affidata dal Consiglio di Presidenza, sentita la Direzione Nazionale, entro due mesi dall'avvenuto rinnovo delle cariche sociali, tra i soci che hanno presentato la propria candidatura durante l'Assemblea Generale.
3. Il Direttore Responsabile viene affiancato da un Direttore Scientifico la cui nomina da parte del Consiglio di Presidenza avviene previa verifica del profilo scientifico, culturale e professionale da parte della Direzione Nazionale.
4. La durata della carica di Direttore Responsabile e Scientifico è triennale ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
5. La redazione della rivista è composta da un numero massimo di 20 redattori, selezionati tra gli iscritti dalla Direzione Nazionale sulla base delle candidature proposte da ogni Sezione e dal Consiglio di Presidenza. Ogni Sezione deve avere almeno un socio nominato nella redazione. La nomina e la durata dei redattori segue le medesime modalità del Direttore Responsabile e di quello Scientifico.
6. Il gruppo editoriale, le modalità di pubblicazione, distribuzione, abbonamento e cessione vengono scelte dal Consiglio di Presidenza in base a valutazioni di natura economica, organizzativa e culturale.

Art. 41 - Altre forme di comunicazione

1. L'Associazione può utilizzare altre forme e canali di comunicazione tra cui
 a) la pubblicazione di un bollettino periodico di informazione denominato "AIAPP Newsletter", redatto, a cura del Consiglio di Presidenza in carica o da Soci da questo delegati;
 b) un sito web,
 c) vari profili e canali sui social media,
 d) ecc.
2. Le modalità di pubblicazione e le scelte editoriali sono stabilite dal Consiglio di Presidenza, sentita la Direzione Nazionale, in base a valutazioni di natura economica, organizzativa e culturale.

Titolo XI – Corpus documentale e regolamentare

Art. 42 – Variazioni a statuto tramite referendum

1. Constatata l'impossibilità di votare le proposte di modifica dello Statuto in sede di Assemblea Generale straordinaria, il Segretario Nazionale provvederà, entro quindici giorni dalla mancata votazione, tramite idoneo mezzo di comunicazione, a trasmettere a tutti i Soci formalmente le proposte, unitamente alle relative motivazioni. Alla comunicazione dovrà essere allegata una scheda di votazione articolata punto per punto (in caso di proposte strutturate in più punti).

2. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento, i Soci dovranno restituire al Segretario Nazionale la scheda di votazione delle proposte di variazione. La mancata spedizione della scheda o l'omessa risposta ad uno o più punti verranno intese come espressione di astensione.
3. Trascorsi sessanta giorni dall'avvio del procedimento, il Segretario provvederà al controllo delle risposte pervenute. Le proposte saranno approvate, punto per punto (se articolate in più punti), qualora abbiano ottenuto risposta affermativa con la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto
4. Effettuato lo spoglio delle schede e in caso di risposte affermative, il Presidente convocherà un'Assemblea generale Straordinaria con l'assistenza di un Notaio, nel corso della quale divulgherà il risultato del Referendum e saranno formalmente adottate le eventuali modifiche approvate.
5. In caso di rigetto, le proposte rifiutate non potranno essere ripresentate, anche se da Soci diversi dai primi proponenti, prima di un anno dalla prima presentazione.

Art. 43 – Regolamento

1. L'Assemblea Generale ha la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le modalità e le procedure indicate nel presente Regolamento o di adottarne tante altre quante ritenute necessarie, purché non in contrasto con lo Statuto.
2. Tutti gli articoli e i commi del presente Regolamento devono essere approvati dall'Assemblea Generale.

Art. 44 – Adozione e validità

1. Il presente Regolamento è stato progressivamente aggiornato e adottato dalle Assemblee Generali dei Soci che si sono tenute a:
 a) Genova, il giorno 13.03.2009
 b) Milano, il giorno 22.05.2010
 c) Milano, il giorno 29.03.2012
 d) Firenze, il giorno 14.12.2012
 e) Milano, il giorno 26.06.2015
 f) Genova, il giorno 03.05.2025
 g) Reggio Emilia, il giorno 13.06.2026